

STATUTO

Sezione I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - È costituita l'Associazione Dirigenti Aziende Industriali - Friuli Venezia Giulia. L'Associazione è denominata "FEDERMANAGER FVG" (nel seguito brevemente chiamata Associazione) e, oltre a svolgere le funzioni di Unione Regionale, aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FEDERMANAGER), alle condizioni previste nello Statuto della Federazione stessa e, tramite questa, alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Trieste. Essa ha durata illimitata, è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione partitica.

Scopo dell'Associazione è di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali ed individuali della categoria dei Dirigenti di Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, nonché dei Quadri di elevata professionalità di cui all'art. 4.

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro. Non potrà in alcun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva.

Sezione II - ASSOCIATI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, con le modalità stabilite dall'art. 5, tutti coloro che, in Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, rivestano od abbiano rivestito qualifica di Dirigente di Azienda, o di Quadro ai sensi dell'art. 2095 c.c. Per quest'ultima categoria saranno iscrिवibili i Quadri ai quali si applichi un Contratto Collettivo sottoscritto da FEDERMANAGER. In mancanza di tale circostanza saranno iscrिवibili i Quadri Apicali ovvero coloro che:

a) ricoprono nell'Azienda un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione, nei limiti delle direttive generali del proprio settore, della cui organizzazione siano responsabili e possano essere loro conferiti speciali poteri di rappresentanza;

b) siano dotati di elevate competenze e capacità tecnico professionali acquisite a seguito di specifici percorsi di istruzione e formazione o di una significativa esperienza professionale. In caso di perdita della qualifica, l'Associato è tenuto ad informare l'Associazione. Egli può chiedere

di rimanere iscritto all'Associazione, purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza all'Associazione, al solo scopo di usufruire dei servizi di assistenza e consulenza.

Art. 5 - Tutti i dirigenti e i quadri apicali che fanno richiesta di iscrizione sono ammessi purché in possesso dei requisiti richiesti da FEDERMANAGER.

Il Consiglio Direttivo convalida l'iscrizione, ferma restando la possibilità di rigetto motivata. Contro il rigetto l'aspirante Associato può ricorrere entro un mese dalla comunicazione e chiedere d'essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri che delibererà in forma inappellabile.

Il rifiuto all'iscrizione di un candidato deve essere espressamente motivato per iscritto sia da parte del Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Tutti gli Associati hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche dell'Associazione, tranne gli iscritti all'Albo Speciale ed i coniugi superstiti, con gli eventuali limiti stabiliti dai successivi articoli.

Art. 7 - Gli Associati hanno l'obbligo di comunicare all'Associazione le variazioni di domicilio e di posizione lavorativa. Coloro che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere rimborsi dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Gli Associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, contributi straordinari per l'attuazione di scopi determinati, ferma restando la facoltà dell'Associato dissenziente di presentare le dimissioni.

Art. 9 - La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo dell'Associato di osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento nonché tutte le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Gli associati aderiscono, sottoscrivendolo all'atto dell'iscrizione, al Codice Etico Valoriale emanato da FEDERMANAGER, assumendo così l'impegno a rispettarlo in ogni sua parte. Eventuali inadempienze saranno deferite al Collegio dei Probiviri.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali.

Art. 10 - L'iscrizione vale sino alla fine dell'anno solare e si intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dall'Associato formale atto di dimissioni, da far pervenire entro il 30 settembre dell'anno di validità dell'iscrizione.

L'Associato dimissionario è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso nel momento in cui sono presentate le dimissioni.

Art. 11 – La qualità di Associato si perde solamente:

a) per dimissioni;

b) per radiazione, dovuta a:

- morosità

- comportamenti contrari alle finalità associative.

La radiazione, motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso tale delibera l'Associato può ricorrere e chiedere d'essere ascoltato al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione della stessa. Le determinazioni motivate del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e comunicate entro un ulteriore mese.

Sezione III - ORGANI E STRUTTURE DI BASE

Art. 12 - Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) i due Vice Presidenti, di cui uno vicario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente e i due Vice Presidenti devono appartenere a tre Circoscrizioni diverse. Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono gratuite.

Art. 12 bis - Svolgimento delle riunioni degli Organi dell'Associazione:

E' consentito lo svolgimento delle riunioni mediante sistemi di collegamento in video-conferenza di ciascuno degli Organi collegiali di cui all'art. 12 del presente Statuto, su indicazione dell'Organo preposto alla sua convocazione, secondo le modalità telematiche stabilite nell'avviso di convocazione.

Art. 12 ter - Modalità di voto:

Le votazioni si svolgono mediante apposita scheda e/o procedura telematica, secondo le indicazioni dell'Organo convocante.

Art.13 - Le strutture di base dell'Associazione sono:

- a) l'universalità degli Associati, che interviene mediante la partecipazione all'Assemblea;
- b) le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- c) le Circoscrizioni territoriali, secondo le norme stabilite nel Regolamento.

Altre strutture possono essere costituite dal Consiglio Direttivo.

Sezione IV – ASSEMBLEA

Art. 14 - L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è costituita dagli Associati regolarmente iscritti, in regola con il pagamento del contributo associativo al 31 dicembre dell'anno precedente ed i nuovi iscritti dell'anno corrente, purché non siano soggetti a provvedimenti di cui all'art. 11.

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato, il quale può essere portatore al massimo di cinque deleghe.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli Associati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e dei rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, quando è presente o rappresentato almeno 1/5 degli iscritti, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti validi, espressi in Assemblea o a mezzo referendum, secondo le modalità di cui all'art. 3, Sezione E del Regolamento, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente vicario; in assenza anche di questo, dall'altro Vice-Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea.

Funge da Segretario dell'Assemblea l'Associato allo scopo designato da chi la presiede. Per completare l'Ufficio di Presidenza l'Assemblea elegge tra gli intervenuti due scrutatori che coadiuvano il Segretario nelle operazioni di votazione palese ed in quelle di controllo.

Le operazioni di controllo sul diritto di intervento all'Assemblea e sul numero e regolarità delle deleghe sono disposte dal Presidente.

Le modalità di convocazione, di svolgimento dei lavori e di votazione sono disposte dal Regolamento.

Art. 15 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) dare le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- d) ratificare eventuali adesioni dell'Associazione ad altri Enti che perseguano i medesimi fini;
- e) deliberare su modifiche al Regolamento;
- f) eleggere propri delegati ove previsto dalle norme statutarie della Federazione;
- g) deliberare su ogni argomento ad essa proposto dagli altri Organi dell'Associazione.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a1) deliberare su modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, ovvero formalmente richieste da almeno 1/10 degli Associati;
- b1) deliberare sulla fusione con altre Associazioni e sullo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Art. 16 - L'Assemblea Ordinaria annuale deve essere convocata, di norma, entro il primo semestre di ciascun anno. L'Assemblea Straordinaria deve riunirsi nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15.

Sezione V - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei componenti è pari a 16 membri suddivisi fra le varie Circostrizioni, 5 Pordenone, 5 Udine, 5 Trieste e 1 Gorizia più uno ogni cento nuovi iscritti, da assegnare alla Circostrizione che avrà ottenuto il maggior numero di nuovi iscritti, con riferimento al numero degli Associati al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui sono indette le elezioni. Il limite massimo dei Consiglieri non potrà essere superiore a 20.

Nel Consiglio Direttivo i dirigenti in servizio devono essere almeno la metà dei membri (fatto salvo il caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente), mentre i dirigenti in pensione devono essere almeno 4. Fatti salvi:

- a) le modalità di composizione del Consiglio Direttivo indicate nei capoversi precedenti;
- b) la sussistenza di un numero sufficiente di candidati per ogni Circostrizione;

Nelle Circostrizioni aventi diritto ad un solo Consigliere, questo potrà essere sia in servizio che in pensione; nelle Circostrizioni aventi diritto a due o più Consiglieri, dovranno essere presenti almeno un dirigente in servizio ed almeno un dirigente in pensione.

A far parte del Consiglio possono essere ammessi 2 Dirigenti della stessa Azienda o dello stesso Gruppo soltanto se in essi vi siano almeno 20 Dirigenti iscritti all'Associazione; ne saranno ammessi 3 qualora il numero di iscritti sia superiore a 100.

Al fine di garantire la rappresentanza dei Quadri Apicali, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene integrato da un rappresentante dei Quadri aumentato di un'unità ogni 100 iscritti, con il minimo di 1 e fino ad un massimo di 3, possibilmente appartenenti a circostrizioni diverse.

Le procedure per l'elezione, la formazione ed il funzionamento del Consiglio Direttivo sono fissate dal Regolamento.

In caso di eventuali vacanze nel corso del triennio il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, attingendo in primo luogo tra i non eletti nella categoria vacante ove possibile nella stessa Circostrizione purché continuino a sussistere i requisiti di appartenenza; in caso di carenza, il Consiglio procede per cooptazione. Qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio presenti contestualmente le dimissioni, o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere a indire nuove elezioni entro 120 giorni.

Il nuovo Consiglio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo che, in linea con le direttive dell'Assemblea e gli indirizzi della Federazione, stabilisce la politica e le strategie dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario; le votazioni potranno avvenire a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta di cui trattasi;
- b) nominare i rappresentanti del Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo;
- c) stabilire la struttura territoriale e organizzativa dell'Associazione;
- d) nominare:
 - un Tesoriere, i cui compiti sono stabiliti dall'art. 23;
 - un Segretario Generale, i cui compiti sono stabiliti dal Regolamento;
- e) deliberare l'ammissione o la radiazione degli Associati;
- f) definire:
 - numero, funzioni ed emolumenti dei dipendenti;
 - numero, funzioni ed emolumenti dei collaboratori;
- g) deliberare gli atti per la gestione economica e finanziaria;
- h) approvare la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea annuale;
- i) stabilire la misura, i criteri e le modalità per il versamento dei contributi associativi;
- l) proporre all'Assemblea Straordinaria modifiche allo Statuto dell'Associazione ed all'Assemblea Ordinaria modifiche al Regolamento;
- m) nominare la Commissione Elettorale, con le modalità ed i compiti previsti dal Regolamento.

Art. 19 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. In assenza di entrambi, presiede l'altro Vice-Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede al momento della votazione.

Sezione VI - COMITATO ESECUTIVO

Art. 20 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Comitato Esecutivo dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Le procedure per il funzionamento del Comitato Esecutivo sono fissate dal Regolamento.

Art. 21 - Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- b) proporre al Consiglio Direttivo:

- i programmi di attività dell'Associazione;
 - i nominativi degli Associati da designare nel Consiglio Nazionale;
 - l'ammissione o la radiazione degli Associati;
- c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo.
- Il Comitato Esecutivo può adottare in casi di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima successiva adunanza.

SEZIONE VII - PRESIDENZA

Art. 22 - Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente vicario ha la rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del Vice Presidente vicario fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e sovrintende al funzionamento degli uffici. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, assumendo provvedimenti da sottoporre, per la ratifica, allo stesso Organo nella sua prima successiva adunanza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario. Il Presidente ed i due Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nella sua prima adunanza, nomina, fra gli Associati, il Tesoriere. Il Tesoriere ha compiti di iniziativa e controllo sulla gestione economica e finanziaria. A supporto del Comitato Esecutivo per ciascun anno solare compila il bilancio consuntivo dell'anno precedente e provvede a predisporre il bilancio preventivo dell'anno successivo.

SEZIONE VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi appartenenti, ove possibile, a Circostrizioni diverse e due supplenti, eletti dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. In caso d'impedimento nell'esercizio della carica di un membro effettivo, gli subentra il supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti ove possibile nella propria Circostrizione. Le procedure per l'elezione, la formazione e le eventuali sostituzioni dei membri nonché i criteri di funzionamento del Collegio sono fissati dal Regolamento. I Revisori dei Conti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora la maggioranza dei componenti il Collegio presenti contestualmente le dimissioni, o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere ad indire nuove elezioni entro 120 giorni. Il nuovo Collegio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria, certificandone la correttezza contabile e la coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Associazione; esamina il bilancio consuntivo, predisponendo apposita relazione accompagnatoria.

SEZIONE IX - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti effettivi appartenenti, ove possibile, a Circostrizioni diverse e due supplenti eletti dall'Assemblea, contestualmente al Consiglio Direttivo. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri, appena

costituito, assume le facoltà e le funzioni attribuitegli dal presente Statuto subentrando al Collegio uscente. In caso di impedimento nell'esercizio della carica di un membro effettivo, gli subentra il supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti ove possibile nella propria Circoscrizione. Le procedure per l'elezione, la formazione e le eventuali sostituzioni dei membri nonché i criteri di funzionamento del Collegio sono fissati dal Regolamento. I Probiviri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora la maggioranza dei componenti il Collegio presenti contestualmente le dimissioni, o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere ad indire nuove elezioni entro 120 giorni. Il nuovo Collegio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi.

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri, oltre alle facoltà attribuitegli da altre norme del presente Statuto e del Regolamento, ha le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto, dando comunicazione al Consiglio Direttivo delle accertate irregolarità;
- b) verifica la legittimità delle decisioni e delle deliberazioni assunte dagli altri Organi dell'Associazione;
- c) regola i conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione e dirime le controversie sorte nell'ambito degli organi collegiali;
- d) esprime, qualora richiesto, il parere per le modifiche al presente Statuto;
- e) esamina istanze o ricorsi di Associati, convocandoli, se richiesto, per ascoltare le motivazioni del ricorso, esercitando la funzione di arbitro amichevole compositore. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, scritte e motivate, sono inappellabili.

SEZIONE X - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 28 - Il patrimonio dell'Associazione si forma mediante le eccedenze positive dei bilanci d'esercizio annuali e con l'accettazione di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Il patrimonio dell'Associazione può diminuire per risultanze negative dei bilanci d'esercizio annuali e per la perdita o decremento di valore delle immobilizzazioni tecniche. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario, come previsto dal codice civile, e predispone gli atti relativi al voto da sottoporre all'Assemblea. I bilanci e le annesse relazioni devono essere tenuti a disposizione degli Associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

Art. 29 bis – L'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento della propria attività può costituire società di servizi e/o dotarsi di partita IVA.

SEZIONE XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria. È richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati sia in prima che in seconda convocazione. La votazione in seconda convocazione deve essere fatta per referendum, entro un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni dalla prima.

Se neppure in seconda convocazione si ottenesse la maggioranza qualificata prescritta, il Consiglio Direttivo, richiesti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere lo scioglimento giudiziale dell'Associazione.

La delibera di scioglimento deve prevedere le modalità di liquidazione del patrimonio dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 31 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni di fatto, allo Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FEDERMANAGER), nonché al Regolamento associativo.

Testo approvato nell'Assemblea Straordinaria del 03/07/2021